

XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 2010

127^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre 2010.

La **PRESIDENTE** informa di aver presentato una ulteriore riformulazione (testo 3) del subemendamento 11.0.2/5 e che le senatrici Aderenti e Bonfrisco hanno presentato una riformulazione (testo 2), rispettivamente, degli emendamenti 9.10 e 11.0.4.

Informa altresì che il senatore Ghigo ha ritirato l'emendamento 6.0.9, che, peraltro, era stato accantonato nel corso della precedente votazione delle proposte emendative all'Atto Senato**2322**.

Avverte, quindi, che, non essendo tuttora pervenuto il parere della Commissione Bilancio su un certo numero di proposte modificative del disegno di legge in questione, non si procederà al seguito della votazione dei rimanenti emendamenti e subemendamenti, ritenendo, invece, opportuno ascoltare - come richiesto espressamente, nella precedente seduta, dal Gruppo PD - il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Scotti, chiamato appositamente per motivare le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a presentare l'emendamento 11.0.9.

Prima di dare la parola al Sottosegretario, preannuncia che, al termine della seduta, si terrà, come concordato, un Ufficio di Presidenza che dovrà, appunto, vagliare le possibili opzioni procedurali per venire incontro all'obiezione politica sollevata dallo stesso Gruppo PD relativamente al mentovato emendamento.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)**, nel ringraziare la Presidente per l'iniziativa da lei promossa, plaude al ritiro dell'emendamento 6.0.9 da parte del senatore Ghigo.

Il sottosegretario **SCOTTI** si rivolge ai membri della Commissione affinché venga sviluppata, su un tema così importante e delicato quale è il commercio dei prodotti d'arma, una riflessione ponderata e libera da pregiudiziali.

Dal punto di vista del Governo, prosegue l'oratore, ci si trova di fronte alla necessità impellente di dare attuazione ad una direttiva del 2009, il cui termine di recepimento viene a scadere il 30 giugno 2011, attuazione che, ovviamente, non interessa solamente l'Italia, ma tocca i 27 Paesi membri dell'Unione europea.

Non si tratta, pertanto, di mettere minimamente in discussione i principi basilari sui quali è retta la fondamentale legge n. 185 del 1990, bensì di trasporre, nell'ordinamento nazionale, una

direttiva dell'Unione europea nei tempi prescritti, pena una inevitabile procedura di infrazione per inadempimento a carico dell'Italia, con conseguente irrorazione di sanzioni pecuniarie che andrebbero a gravare sull'erario.

Il Sottosegretario, quindi, passa in rassegna i diversi momenti che hanno indotto la Presidenza del Consiglio ad approntare dapprima, ovvero il 17 settembre 2010, un disegno di legge *ad hoc* di recepimento della direttiva in questione e, successivamente, l'emendamento in titolo, nel testo del disegno di legge comunitaria 2010.

Al riguardo, sottolinea, che si è trattato di un cammino decisionale molto limpido e lineare, mosso dal mero intento di utilizzare lo strumento della legge comunitaria in quanto ritenuto sicuramente più veloce per consentire, entro la scadenza già menzionata, la predisposizione di una delega e dei successivi regolamenti attuativi.

Conclude, quindi, tenendo a precisare che tale scelta non ha implicato alcun tentativo surrettizio di riformare la legge n. 185, i cui principi restano totalmente salvaguardati, quanto l'esigenza di adempiere ad un obbligo comunitario di natura cogente, che impone di introdurre, nel sistema giuridico nazionale, la normativa comunitaria in materia di circolazione dei prodotti d'arma.

Attira, per ultimo, l'attenzione dei componenti la Commissione sulle conseguenze perniciose che potrebbero derivare dalla mancata attuazione di tale direttiva per le imprese nazionali del comparto difesa .

La senatrice **MARINARO (PD)** , pur apprezzando l'approccio disponibile del rappresentante del Governo rispetto al problema politico posto sul tavolo, fa notare che, per quanto riguarda la propria parte politica, non vi sono pregiudiziali per un celere adempimento della direttiva comunitaria.

Ciò che è, invece, ritenuto grave è il metodo del Governo, il quale agisce come un "padre-padrone" che, in un primo momento, opta per il percorso, più convenzionale, del disegno di legge ordinario - assegnato, opportunamente, alle Commissioni competenti per materia - poi, con un cambiamento repentino che lede in maniera sostanziale le prerogative del Parlamento, decide di forzare la situazione, presentando un emendamento presso un'altra Commissione permanente e avuto riguardo ad un diverso *iter* legislativo.

L'oratrice richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che l'opinione pubblica più sensibile ai problemi della pace e del commercio illegale di armi è anch'essa preoccupata per la condotta seguita dall'Esecutivo, che non consente affatto al Parlamento, in tutte le sue articolazioni interne, di vagliare in modo approfondito un tema che contiene risvolti complessi e delicati.

Nel reiterare la volontà di collaborare con il Governo nella trattazione e rapida adozione del disegno di legge specifico - che, tra l'altro, potrebbe vedere concluso il proprio percorso anche prima dell'approvazione della legge comunitaria - rivolge un ulteriore appello al rappresentante dell'Esecutivo affinché si pervenga ad una gestione condivisa e senza forzature nella regolamentazione di un settore così importante.

Il senatore **DI GIOVAN PAOLO (PD)** , nel prendere atto delle ponderate argomentazioni svolte dal Sottosegretario, che, tuttavia, giungono a *posteriori*, ossia dopo "il colpo di mano" rappresentato dalla presentazione dell'emendamento 11.0.9, evidenzia come la proposta emendativa in questione non si limiti a recepire pedissequamente la direttiva comunitaria, ma, introducendo nuove disposizioni sostanziali, va molto al di là della portata normativa della legge n. 185.

In proposito, ricorda che quest'ultima legge aveva visto l'attivo coinvolgimento delle associazioni non violente e della società civile - circostanza che viene oggi, di fatto, del tutto esclusa - e che poneva in capo allo Stato in quanto tale (e, quindi, non al Governo o al Parlamento) la responsabilità dei procedimenti connessi alla vendita di armi.

Conclude osservando come, a suo avviso, avrebbe ritenuto più credibile e giustificabile una decisione del Governo che implicasse la presentazione di un emendamento di mera ricezione della direttiva in quanto tale, prevedendo il suo inserimento nell'Allegato B del disegno di legge .

Secondo il senatore **SCANU (PD)** , tutti i soggetti devono fare uno sforzo affinché il Parlamento venga riappropriato delle sue competenze legislative su una materia che, nel 1990, fu regolamentata con il coinvolgimento corale sia delle istituzioni che delle associazioni pacifiste.

In proposito, assicura che il proprio Gruppo è pronto a farsi parte diligente per seguire le vie più veloci, presso le Commissioni affari esteri e difesa, al fine di licenziare, nei tempi richiesti, il provvedimento che da attuazione alla direttiva comunitaria.

Diversamente, ovvero in mancanza, di un ritiro dell'emendamento, l'opposizione sarà costretta a mettere in atto, in tutte le sedi consentite, gli strumenti di contrasto che riterrà più idonei per ostacolare una procedura che non può che essere valutata come impropria ed atipica.

Il senatore **PEDICA** (*IdV*) si associa alle considerazioni critiche testé svolte dai colleghi, stigmatizzando il metodo prescelto dall'Esecutivo che si concreta in una sorta di "prendere o lasciare" un emendamento molto dettagliato che, di fatto, finisce con lo stravolgere il testo originario ed il contenuto proprio del disegno di legge comunitaria 2010.

Al riguardo, è del parere che non sia assolutamente possibile "coartare" il dibattito parlamentare su una questione così rilevante e che il perseverare in tale direzione non potrà che condurre ad uno scontro frontale con le forze dell'opposizione, le quali non potranno che reagire duramente al tentativo palese di pregiudicare il ruolo del Parlamento.

Preannuncia, quindi, il voto contrario su tale emendamento, come su tutti i restanti, laddove non dovesse arrivare un conferente gesto di responsabilità del Governo.

Secondo il senatore **LUSI** (*PD*), l'emendamento 11.0.9 si atteggia in maniera tale da coinvolgere la competenza di almeno cinque Commissioni permanenti del Senato.

La disciplina normativa in esso contenuta, inoltre, potrebbe essere opportunamente disaminata da un apposito comitato ristretto, eventualmente composto da membri delle suddette Commissioni.

Aggiunge, altresì, come, ad esempio, il combinato disposto dei commi 1 e 2 esclude, di fatto, il vaglio delle Camere sui successivi decreti legislativi di attuazione della direttiva stessa.

Il comma 11, inoltre, postula, incredibilmente, l'introduzione di nuove fattispecie di reato, si presume con le relative pene accessorie, contribuendo - ti dal guisa ed in combinazione con le incongruità precedentemente sottolineate - a generare un'abnormità normativa di gravità inaudita, dal punto di vista sostanziale, e, quindi, in ultima analisi, un conseguente danno al Paese.

Paventa, infine, il timore che la presentazione della suddetta proposta emendativa possa preludere al successivo allestimento di un relativo decreto legge da parte del Governo, adducendo la necessità e l'urgenza di rispettare i termini di attuazione della direttiva.

La senatrice **GERMONTANI** (*FLI*) condivide le perplessità testé formulate ed invita il Governo a ripensare l'opportunità di mantenere tale emendamento, considerato che esso va ad incidere su una materia assai complicata.

In sede di replica, il sottosegretario **SCOTTI**, tiene, in primo luogo, a riconoscere, nell'atteggiamento dell'opposizione, la volontà di affrontare il problema correttamente e con sensibilità istituzionale.

Propone, pertanto, di approfittare, per così dire, dell'inizio della sessione di bilancio in Senato per svolgere una comune pausa di riflessione, accantonando pregiudizi, irrigidimenti reciproci o inutili processi alle intenzioni.

Egli, quindi, ribadisce quella che reputa la posizione limpida dell'Esecutivo, il quale ha elaborato un emendamento che riproduce, salvo qualche semplificazione, il contenuto complessivo e l'impostazione del provvedimento comunitario, senza voler assolutamente operare alcun "colpo di mano" o surrettizie modificazioni della pregressa legislazione nazionale di settore, di cui alla legge n. 185 del 1990.

Peraltro, il Governo fa propria la linea strategica di sensibilità nei confronti del mondo delle ONG e dei movimenti pacifisti, dichiarandosi disponibile a valutare ogni eventuale proposta di integrazione e riformulazione di parti del suddetto emendamento.

Senza voler entrare direttamente nel merito, a suo modo di vedere, la questione può essere risolta e superata attraverso l'individuazione della procedura parlamentare più appropriata - che preveda, ad esempio, la predisposizione di appositi pareri, sull'emendamento, da parte delle altre Commissioni permanenti che, a vario titolo, sono toccate da tale regolamentazione - per assicurare il coinvolgimento del Parlamento nella sua interezza.

Conclude il suo intervento confermando come lo scopo primario del Governo sia unicamente quello di pervenire ad una certezza del quadro normativo in tale campo e di assicurare una medesima certezza a tutto il mondo imprenditoriale ed industriale del settore difesa - composto, tra l'altro, soprattutto da piccole e medie imprese - che è chiamato ad operare, ogni giorno, in un mercato altamente competitivo.

La Presidente **BOLDI** ringrazia, quindi, il rappresentante del GOVERNO per il non secondario contributo di analisi e valutazione offerto alla Commissione e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Art. 9

9.10 (testo 2)

VACCARI, ADERENTI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;».

Consequentemente, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento».

Art. 11

11.0.2/5 (testo 3)

IL RELATORE, ADERENTI, DIVINA

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Nella domanda di concessione, il concessionario che subentra assume l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario un importo pari al valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza".»

11.0.4 (testo 2)

BONFRISCO, CASTRO

Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a trenta mesi.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».